

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20, D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI DENNO AL 31/12/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto - ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta - dall'art. 7 L.P. 29.12.2016 n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010 n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società

che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Denno a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, il Comune di Denno ha provveduto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 28.09.2017 ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31/12/2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, dando atto, con detto provvedimento, che non sussisteva ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune.

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 18, co. 3 bis 1, L.P. 01.02.2005 n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm.ii., gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017" (art. 7 co. 11, L.P. 29.12.2016 n. 19).

Tenuto conto che - per i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10.02.2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari

valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della Legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Segreteria comunale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A.

Richiamata altresì la propria precedente delibera n. 22 di data 28.09.2017, esecutiva, avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare*".

Vista la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 09.12.2015 n. 18.

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2 che approva il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

Visto il vigente Statuto comunale.

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica,

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Denno al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1, L.P. 01.02.2005 n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm.ii, disposizioni che assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (vd. sottostante riepilogo)

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01899140220	AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON	2004	0,19	Servizio di interesse generale (promozione turistica ambito Val di Non	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1998	0,00025	Produzione energia elettrica ed holding. Distribuzione del gas metano in regime di proroga	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTOINI società cooperativa	1996	0,51	Autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00990320228	INFORMATICA TRENTOINA SPA	1983	0,0104	Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico trentino	SI	SI	NO	NO
Dir_5	02002380224	TRENTOINO RISCOSSIONI SPA	2006	0,0117	Produzione di un servizio di interesse generale consistente nell'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti soci.	SI	SI	NO	NO
Dir_6	01807370224	TRENTOINO TRASPORTI SPA	2002	0,00017	Produzione di un servizio di interesse generale. Gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico.	NO	NO	NO	NO

Le *partecipazioni indirette* detenute dal Comune, ai fini della ricognizione, sono le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	02307490223	Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	2013	INFORMATICA TRENTOINA S.P.A. TRENTOINO RISCOSSIONI S.P.A. (TRENTOINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. (che non è società partecipata del Comune)	8,33% attraverso Informatica Trentina s.p.a. 8,33% attraverso Trentino riscossioni s.p.a. 8,33% attraverso Trentino trasporti esercizio s.p.a.	0,21	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale	SI	SI

Le *partecipazioni indirette* detenute dal Comune, ai fini del solo censimento delle partecipazioni, sono le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Ind_1	00107860223	Cassa rurale di Trento BCC	1898	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	0,045	0,023	Attività bancaria	NO	NO
Ind_2	00110640224	Federazione Trentina della Cooperazione	1945	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	0,153	0,078	Organismo di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo,	NO	NO
Ind_3	01932800228	S.E.T. Distribuzione S.p.A.	2005	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	1,27	0,0255	Distribuzione energia elettrica, produzione energia elettrica	NO	NO

2. **Di dare atto** che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Denno e sopraelencata.

3. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe"; nelle more dell'attuazione, con riferimento alle società partecipate dagli Enti locali, di quanto previsto dall'art. 18 co. 1 bis L.P. 1/2005, di inviare il provvedimento alla struttura ministeriale ex art. 15 D.Lgs. 175/20169, attraverso l'applicativo "Partecipazioni".

5. **Di dichiarare** con separata ed autonoma votazione e ad unanimità di voti favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104.